



## DECRETO N. 383 DEL 02.12.2021

Oggetto: DEM 3946 - Fallimento "F.Ili Scuttari di Scuttari Benito E C. Sas" – Accoglimento istanza per l'assentimento della concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., per anni 1 (uno), di uno specchio acqueo di mq.1.330,00 su cui insistono impianti di facile rimozione per mq. 660,00, in Santa Giusta (OR), antistante il Molo Ferro del Porto Industriale di Oristano, al fine di effettuare le operazioni di sgombero di n. 3 cassoni semiaffondati.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale:

VISTO l'art.8, comma 3, lett. h) della citata Legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n.169 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";

VISTI gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;

VISTO il D.M. n. 284 del 14.07.2021, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l'art. 199, c. 3, lettera b) del decreto-legge 19.05.2020, n. 34, convertito in Legge 17.07.2020 n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" con il quale è stato disposto di prorogare di 12 mesi la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente vigenti o scadute in corso di rinnovo;

VISTO il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella Circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 30.12.2018, modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30 novembre 2020 e ss.mm.ii, pubblicato nel sito web istituzionale;

VISTA la nota prot.n.2690 del 08.02.2021, con la quale l'Autorità, a seguito di accertamenti, ha invitato il Curatore del Fallimento "F.Ili Scuttari di Scuttari Benito E C. Sas" a liberare lo specchio acqueo ubicato in Santa Giusta (OR) antistante il Molo Ferro del Porto Industriale di Oristano, da n. 3 cassoni semiaffondati di proprietà della suddetta Società fallita, comunicando, inoltre, l'indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo del suindicato bene demaniale;

VISTA la nota pervenuta in data 04.03.2021 - prot.n.4447, con la quale lo Studio Legale incaricato dalla suddetta Curatela fallimentare ha dato riscontro alla nota che precede;

VISTA la nota pervenuta in data 04.03.2021 - prot.n.4499, con la quale il predetto Studio Legale ha comunicato i nominativi del Tecnico e del Legale incaricati dalla Procedura al fine di definire gli aspetti amministrativi evidenziati dall'Autorità;

VISTA la nota pervenuta in data 10.03.2021 - prot.n.4962, con la quale lo Studio Legale Martelli, in nome e per conto del citato Fallimento, ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:

l'indennizzo richiesto da questa Autorità per l'occupazione senza titolo dei citati beni demaniali, ai sensi dell'art.1161 Cod.Nav., è stato calcolato in base a delle misure non corrispondenti a quanto



riportato negli atti di concessione demaniale rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Oristano allo stesso fine (mq.660,00) o ai rilievi effettuati dal tecnico incaricato dalla procedura fallimentare (mq.1132,00);

il Fallimento riconosce il pagamento del canone per l'occupazione dei predetti spazi a decorrere dalla sentenza di fallimento, pronunciata in data 05.12.2018, mentre per il pregresso dovuto sino a tale data, l'Autorità dovrà insinuarsi al passivo fallimentare;

il Fallimento, allo stato attuale, non è da intendersi quale occupante senza titolo dei beni demaniali di cui trattasi in quanto, secondo alcuna giurisprudenza formatasi in materia, trattandosi di un caso di occupazione originariamente avvenuta in base a regolare concessione demaniale, poi scaduta, lo status della procedura è da inquadrarsi nell'art.1591, C.C., e, pertanto, il canone dovrebbe essere rideterminato nella misura del canone corrisposto in vigenza di concessione dal precedente concessionario;

il Fallimento, nelle more della definizione degli aspetti di cui sopra, intende chiedere il rilascio della concessione demaniale marittima degli spazi citati, per un periodo necessario a definire la destinazione dei cassoni, in relazione all'area effettivamente occupata e ad avviare la relativa pratica per il tramite del tecnico abilitato Ing. Andrea Ritossa;

VISTA l'istanza pervenuta in data 02.04.2021 - prot.n.6696, con la quale il Curatore del Fallimento "F.Ili Scuttari di Scuttari Benito E C. Sas" con sede legale in Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro n.50, codice fiscale: 00348630278, Numero REA: VE - 111980, ha chiesto una concessione demaniale marittima, ex art.36 Cod.Nav., di uno specchio acqueo di mq.1.330,00 su cui insistono i già citati cassoni seimaffondati per mq.660,00, in Santa Giusta (OR), antistante il Molo Ferro del Porto Industriale di Oristano, per anni 1 (uno), al fine di effettuare le operazioni di sgombero degli stessi;

VISTA la nota prot.n.9423 del 06.05.2021, con la quale l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento, ex art.7, Legge 241/1990, con richiesta di integrazioni al fine di regolarizzare la suddetta istanza di concessione;

VISTA l'istanza pervenuta in data 18.05.2021 - prot.n.10424, con la quale il Curatore fallimentare ha regolarizzato la domanda di concessione di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE, in ossequio ai principi comunitari sulla trasparenza e concorrenza, applicabili per giurisprudenza ormai pacifica anche alle concessioni demaniali marittime, deve essere avviata una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

VISTO l'avviso pubblicato in data 26.07.2021 sul sito dell'Ente;

TENUTO CONTO che, entro i termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

VISTA la nota prot. n.16038 del 26.07.2021, con la quale questa Autorità ha chiesto, alle Amministrazioni competenti, di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 542 Reg. Cod. Nav., in merito alla predetta domanda;

VISTA la nota pervenuta in data 27.07.2021 - prot.n.16157, con la quale la DTV - Toscana, Sardegna e Umbria – Ufficio delle Dogane di Cagliari – Sezione Tributi e URP ha trasmesso l'Autorizzazione doganale - Opere e manufatti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale - ex art.19 D.lgs n.374 del 08.11.1990, rilasciata in data 27.07.2021 – Prot.16724/RU;

VISTA la nota prot.n.17419 del 11.08.2021, con la quale l'Autorità, in risposta alla nota dello Studio Legale Martelli pervenuta in data 10.03.2021 - prot.n.4962, ha rappresentato quanto segue:

Con nota pervenuta in data 18.05.2021 - prot.n.10424, il Tecnico incaricato dalla procedura ha trasmesso il prescritto Modello D1 al fine del rilascio della concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo di mq.1.330,00 ubicato in Santa Giusta (OR), antistante il Molo Ferro del Porto



Industriale di Oristano, per la durata di anni 1 (uno), al fine di effettuare le operazioni di sgombero di n.3 cassoni semiaffondati presenti presso detto spazio demaniale. Pertanto, questa Autorità sta procedendo all'istruttoria inerente al rilascio della predetta concessione considerando le misure dichiarate nella suddetta istanza;

Con Licenza Rep.n.49/2016 - Reg.n.01/2016, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Oristano in data 14.04.2016, è stato concesso alla "BF Sardegna Shipyard Srl" di occupare, tra l'altro, uno specchio acqueo di mq.660,00 situato nel lato Est del Molo Ferro del citato Porto Industriale, allo scopo di potervi mantenere, opportunamente custoditi, i cassoni di cui sopra.

La concessione, di cui non è stato chiesto il rinnovo alla scadenza, aveva una durata di 15 mesi, con decorrenza dal 30.04.2015 sino al 31.07.2016.

Per quanto sopra, quindi, la Società fallita, in quanto proprietaria dei manufatti e priva di un titolo concessorio idoneo, era tenuta a presentare istanza di concessione, ex art.36 Cod.Nav., con conseguente obbligo di pagamento del canone concessorio.

Pertanto, in conseguenza dell'omissione della presentazione della predetta domanda e del relativo pagamento del canone, la "F.Ili Scuttari di Scuttari Benito & C. S.a.s." risulta occupare senza titolo, ai sensi dell'art.1161 del Codice della Navigazione, sin dal 01.08.2016, lo specchio acqueo in argomento, rendendo, per tale motivo, applicabili le sanzioni edittali previste dell'art.8 della Legge 494/93, di importo pari alla misura del canone maggiorato del duecento per cento.

Tuttavia, poiché l'amministrazione delle aree demaniali del Porto Industriale di Oristano da parte di questa Autorità decorre dal 17.07.2017, i canoni maturati e l'indennizzo dovuti dalla predetta Società per l'occupazione abusiva sono stati richiesti esclusivamente dalla suindicata data.

Poiché, come rappresentato ..., a chiunque occupi arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, si applica l'art.1161 del Codice della Navigazione, si ritiene che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione l'art.1591 del Codice Civile, concernente i contratti di locazione immobiliare, non assimilabili alle concessioni demaniali marittime assentite ai sensi dell'art.36 del Codice della Navigazione.

Come indicato..., il Tecnico incaricato dalla Curatela fallimentare ha provveduto a trasmettere l'istanza di rilascio della concessione di cui trattasi, per la durata di anni 1 (uno), che questa Autorità ha provveduto a pubblicare in data 26.07.2021 sul proprio sito istituzionale [www.adspmaredisardegna.it](http://www.adspmaredisardegna.it).

PRESO ATTO che questa Autorità, con la stessa nota, ha invitato il Curatore a provvedere tempestivamente al pagamento dell'indennizzo dovuto per il periodo dal 05.12.2018 (data della Sentenza di fallimento) al 18.05.2021 (data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione), fermo restando che l'Ente provvederà a presentare domanda di ammissione al passivo del Fallimento per l'indennizzo dovuto dal 17.07.2017 al 17.05.2021;

VISTA la nota prot.n.19377 del 13.09.2021, con la quale l'Autorità ha, tra l'altro, trasmesso l'ordine di pagamento relativo all'indennizzo dovuto per il periodo antecedente la sentenza di fallimento (17.07.2017 - 04.12.2018);

VISTA la nota pervenuta in data 13.09.2021 - prot.n.19378, con la quale il Tecnico incaricato dalla Procedura ha trasmesso il prescritto Modello D1 debitamente sottoscritto dal richiedente;

VISTA l'istanza prot. n. 19455 del 14.09.2021, con la quale l'Autorità ha proposto domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennizzo dovuto dalla predetta Società fallita, per l'occupazione abusiva di beni demaniali marittimi per il periodo antecedente la data della sentenza di fallimento;



VISTA la nota pervenuta in data 20.09.2021 - prot.n.19906, con la quale lo Studio Legale Martelli, per conto del Curatore, ha dato riscontro alle citate richieste di pagamento da parte dell'Autorità; VISTI gli atti d'ufficio;

### **D E C R E T A**

1. di accogliere l'istanza pervenuta in data 02.04.2021 - prot.n.6696 e successiva integrazione del 18.05.2021 - prot.n.10424, con la quale il Curatore del Fallimento "F.lli Scuttari di Scuttari Benito E C. Sas" con sede legale in Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro n.50, codice fiscale: 00348630278, Numero REA: VE - 111980, ha chiesto una concessione demaniale marittima, ex art.36 Cod. Nav., di uno specchio acqueo di mq.1.330,00 su cui insistono impianti di facile rimozione per mq.660,00, in Santa Giusta (OR), antistante il Molo Ferro del Porto Industriale di Oristano, per anni 1 (uno), al fine di effettuare le operazioni di sgombero di tre cassoni semiaffondati giacenti presso detto spazio demaniale;
1. di stabilire il canone annuo ai sensi del D.M. 19.07.1989 e del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", da aggiornarsi annualmente ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 04.12.1993.

Gli introiti derivanti dai canoni verranno imputati al capitolo E123/10 – canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Avv. Massimo DEIANA